

APPALTI: Gara - Appalti di servizi - Servizio di supporto nell'espletamento di concorsi pubblici - Aggiudicazione - Impugnazione - Censura della violazione della normativa emergenziale sanitaria sul distanziamento tra i candidati ammessi alle prove scritte/tecniche concorsuali - Fondata su perizia di parte che ha considerato la distanza misurabile tra le postazioni di lavoro e non tra le persone - Non può essere accolta.

Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 6 dicembre 2022, n. 2707

“[...] la sola doglianza di parte ricorrente deduce la violazione, nel progetto aggiudicatario, della normativa emergenziale sanitaria in ordine al distanziamento tra i candidati ammessi alle prove scritte/tecniche concorsuali;

[...] tale doglianza non è suffragata da sufficiente principio di prova, neanche sotto il profilo indiziario, sia nella considerazione che la distanza è misurabile tra le persone e non tra le postazioni di lavoro (diversamente da quanto assume parte ricorrente), sia perché la perizia tecnica depositata a sostegno del dedotto non è impostata su misurazioni reali della sala concorsi, ma su elementi ipotetici e non accertati (la misura standard delle porte antincendio e delle uscite di sicurezza, senza che ne sia stata verificata la misura effettiva) dai quali, per il loro carattere d'incertezza, non è possibile trarre presunzioni probabili [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che la sola doglianza di parte ricorrente deduce la violazione, nel progetto aggiudicatario, della normativa emergenziale sanitaria in ordine al distanziamento tra i candidati ammessi alle prove scritte/tecniche concorsuali;

Ritenuto che tale doglianza non è suffragata da sufficiente principio di prova, neanche sotto il profilo indiziario, sia nella considerazione che la distanza è misurabile tra le persone e non tra le postazioni di lavoro (diversamente da quanto assume parte ricorrente), sia perché la perizia tecnica depositata a sostegno del dedotto non è impostata su misurazioni reali della sala concorsi, ma su elementi ipotetici e non accertati (la misura standard delle porte antincendio e delle uscite di

sicurezza, senza che ne sia stata verificata la misura effettiva) dai quali, per il loro carattere d'incertezza, non è possibile trarre presunzioni probabili;

Ritenuto di compensare le spese del giudizio, considerata l'alea della prova del dedotto, che non è stato possibile raccogliere da misurazioni reali dell'ambiente di lavoro;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore

Fabrizio Fornataro, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Consigliere

IL SEGRETARIO